



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 17/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 123

data: 01/06/2010

**OGGETTO: Fratelli Pensa contro Comune di Melendugno. Sentenza Corte di Cassazione n.14338/2008. Determinazioni per la chiusura in via transattiva di contenzioso.**

L'anno duemiladieci addi uno del mese di Giugno alle ore 17,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Vittorio Potì nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	<b>Presente</b>
1) POTI' Vittorio	Sì
2) RUSSO Mauro	Sì
3) BUFANO Fabio	No
4) CORVINO Niceta	Sì
5) DURANTE Antonio	Sì
6) PRETE Anna Elisa	Sì
7) SERINO Luigi	Sì

Totale 6 su 7

Con l'assistenza del Vicesegretario comunale, Dr. Salvatore Gabrieli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

### REGOLARITA' TECNICA

Parere: FAVOREVOLE, per quanto di competenza  
Data: 01.06.2010

I Responsabili dei Servizi  
AMM.NE GEN.LE LL.PP.  
F.to all'originale

### REGOLARITA' CONTABILE

Parere: FAVOREVOLE  
Data: 01.06.2010

Il Respons. del SERV. FINANZIARIO  
F.to all'originale

*Non è stato richiesto alcun*

*parere, in quanto trattasi di mero*

*atto di indirizzo*



Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Fratelli Pensa contro Comune di Melendugno. Sentenza Corte di cassazione n. 14338/2008. Determinazioni per la chiusura in via transattivi del contenzioso.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

- che con atto di citazione notificato in data 4.4.1990 i Sigg.ri Pensa Lucia, Pensa Giovanni, Pensa Antonio e Pensa Maria Assunta convenivano in giudizio il Comune di Melendugno al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno conseguente alla ritenuta illegittima occupazione e alla radicale trasformazione di un suolo di proprietà degli stessi;
- che il giudizio riguardava un suolo distinto in Catasto del Comune di Melendugno al Foglio 70, Partita 6205, ptc. 117 esteso complessivamente mq. 13.421;
- che il Comune al fine di procedere alla realizzazione di un impianto sportivo e relative infrastrutture ne aveva disposto l'occupazione di urgenza in virtù di decreto sindacale n. 879 del 9.2.1981 posto in esecuzione in data 11.3.1981 in forza del quale la predetta amministrazione procedeva all'occupazione di mq. 4.925;
- che in conseguenza della mancata adozione del definitivo provvedimento di esproprio nei termini prefissati i Germani Pensa richiedevano in via giudiziale il risarcimento dei danni subiti in ragione della perdita della proprietà del suolo commisurata al valore venale dei beni occupati;
- che il Tribunale di Lecce, III Sezione civile, con propria sentenza n. 1188/1994, condannava il Comune di Melendugno al pagamento in favore dei germani Pensa della somma di £. 221.625.000 (vecchio conio) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT intervenuta dal 12.3.1986 fino alla data della sentenza e gli interessi legali dalla medesima data del 12.3.86 fino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento della somma di £. 36.937.500 (vecchio conio) oltre interessi legali maturatisi dal 4.4.90 al soddisfo oltre alla rifusione delle spese liquidate in complessive £. 4.100.000;
- che avverso detta sentenza del Tribunale il Comune di Melendugno proponeva appello;
- che con sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce n. 78/2002 depositata in data 14.2.2002 veniva parzialmente accolto il gravame proposto dal Comune di Melendugno nella parte in cui si censurava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l'obbligo del Comune al pagamento della c.d. "*indennità da occupazione legittima*" nel mentre veniva confermata integralmente la sentenza di primo grado ma pervenendo, comunque, ad una nuova quantificazione del risarcimento del danno in applicazione dello *jus superveniens* individuato nel comma 7 bis dell'art. 5 bis del D.lgs. 333/92 così come modificato dall'art. 3, comma 65, della L. 662/96;
- che la Corte di merito condannava il Comune di Melendugno al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
- che la sentenza resa dalla Corte di Appello veniva sottoposta a gravame dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione sia dal Comune di Melendugno quanto dai germani;
- che la Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 14338/08, in applicazione delle sentenze rese dalla Corte Costituzionale, riteneva l'inapplicabilità della dimidiazione del risarcimento del danno operato dalla Corte di merito e, comunque, dovuta la c.d. "*indennità di occupazione legittima*", rinviando il giudizio alla Corte di Lecce al fine di uniformarsi ai principi contenuti nell'emanata sentenza;
- che il giudizio veniva tempestivamente riassunto dinanzi alla Corte di merito presso la quale pende, e sarà chiamato all'udienza del 6 luglio 2010 per la definitiva trattazione;
- che in ragione delle pronunce giurisdizionali fin qui intervenute ed in applicazione dei principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla stessa Corte Costituzionale nonché dalla sopravvenuta normativa (Testo Unico sugli espropri), l'importo per sorte capitale, rivalutazione

ed interessi che risulta dovuto dal Comune di Melendugno ai germani Pensa ammonta all'attualità a circa a € 280.000,00 a cui vanno ad aggiungersi le spese legali di primo, secondo e terzo grado di giudizio, quello di registrazione delle sentenze oltre la ripetizione delle spese delle diverse consulenze;

- che lo studio legale Sticchi Damiani, incaricato a suo tempo di rappresentare e difendere in giudizio il Comune nella vicenda di cui alla presente, ha decisamente consigliato all'amministrazione di chiudere la controversia in via transattiva, essendo la stessa destinata a produrre esiti non favorevoli al Comune, stanti le pronunce della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e tenuto conto del diritto sopravvenuto in materia di espropri;
- che, pertanto, dopo ripetuti incontri con il legale dell'ente, anche alla presenza dei legali di controparte, si è richiesto agli stessi di predisporre uno schema di transazione finalizzato alla chiusura del contenzioso oramai orientato negativamente per il Comune di Melendugno;

VISTO e riconosciuto meritevole di approvazione lo schema di transazione che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, trasmesso dallo Studio legale Sticchi Damiani con nota acquisita al protocollo al n. 7345 del 8/04/2010, con la quale, tra l'altro, si torna a ribadire *"l'utilità delle definizioni transattive della lite in virtù della quale il Comune ha ottenuto delle soddisfacenti riduzioni di spesa ed in ragione dell'ormai scontato esito del giudizio che, se conclusosi, alla luce della giurisprudenza di merito e della stessa Corte Costituzionale e della normativa applicabile, avrebbe portato ad esborsi sicuramente superiori a quelli pattuiti"*;

RILEVATO, in particolare che l'importo per sorte capitale, rivalutazione ed interessi che risulta dovuto dal Comune di Melendugno ai germani Pensa ammonta all'attualità a circa a € 280.000,00 a cui vanno ad aggiungersi le spese legali di primo, secondo e terzo grado di giudizio, quello di registrazione delle sentenze oltre la ripetizione delle spese delle diverse consulenze, mentre nello schema di transazione si prevede di chiudere ogni pendenza col versamento ai Sigg.ri Pensa Lucia, Pensa Giovanni, Pensa Antonio e Pensa Maria Assunta la onnicomprensiva somma di € 240.000,00 (duecentoquarantamila/euro);

DATO ATTO che col bilancio di previsione 2010, approvato con D.C.C. n. 20 del 13/04/2010 è stata prevista la somma per l'espropriazione di cui trattasi;

VISTO il T.U.EE.LL n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli,

#### DELIBERA

Di richiamare e confermare qui le premesse e la narrativa che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare lo schema di transazione tra il Comune di Melendugno e i sigg. Pensa, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare direttive agli uffici comunali, ciascuno per le proprie competenze, di liquidare e pagare alla controparte del giudizio di cui in narrativa quanto stabilito in transazione a totale chiusura della controversia, dando atto che la somma è disponibile al cap. 2795 codice 2060202, assegnato al responsabile del Servizio LLPP con deliberazione n. 95 del 27/04/2010;

Di autorizzare il responsabile del Servizio Amministrazione generale alla sottoscrizione, in nome e per conto dell'amministrazione, della transazione il cui schema si approva con la presente deliberazione;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.